

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI PIANA CRIXIA

Oggetto: Domanda per l'iscrizione all'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.

Il/la sottoscritt _ _____

nat_ a _____ il _____

residente a Piana Crixia in Via _____

Cod.Fiscale _____ Tel. _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art.1 della Legge 8 marzo 1989n.95, come sostituito dall'art.9comma 1 della Legge 30 aprile 1999 n.120, di essere inserito nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

- a) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di Piana Crixia;
- b) di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di _____;
- c) di esercitare la seguente professione _____;
- d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 e cioè:
 - di non essere dipendente del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Poste, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 - di non essere in servizio nelle Forze Armate;
 - di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
 - di non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale comunale;
 - di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art.96 e del D.P.R. 570/1960 e dall'art. 104 – comma2 – del D.P.R. 361/1957.
- e) di gradire l'incarico;
- f) di impegnarsi e comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra.

Distinti saluti.

Piana Crixia, lì _____

(firma del richiedente)

Art. 38.**(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20).**

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 119.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

La L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 2 del presente articolo va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

D.P.R. n. 570/1960**Art.23**

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art.96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione, è punito con la reclusione da tre a sette anni con sanzioni pecuniarie.